



## GARANZIA ASSICURATIVA

L'art. 3 co. 5-bis della legge 39/89 stabilisce che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, da rinnovare annualmente. Il mediatore deve pertanto stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva delle garanzie per infedeltà dei dipendenti con le caratteristiche di seguito indicate.

Ammontare minimo di copertura:

- Imprese individuali: 260.000 euro
- Società di persone: 520.000 euro
- Società di capitali: 1.550.000 euro

In alternativa alla produzione della copia della polizza originale potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante gli estremi identificativi della polizza sottoscritta. Il modulo inerente tale dichiarazione è scaricabile nella sezione Modulistica.

Il comma 993 dell'unico articolo della legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018) ha modificato l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e ha previsto che gli agenti d'affari in mediazione che esercitano l'attività in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro. Tale sanzione viene irrogata dalla CCIAA.